

## **F.A.Q. AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno**

Dal 1° gennaio 2026 è in vigore il [Testo Unico 2026](#) (LINEE DI INDIRIZZO per l'applicazione del REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE) che sostituisce ogni altra versione precedente delle Linee di Indirizzo.

L'Ordine, al fine di offrire un orientamento agli iscritti per la migliore gestione dell'obbligo dell'aggiornamento professionale, ha prodotto una sintesi delle informazioni principali attraverso la raccolta di domande e risposte ricorrenti.

La raccolta è ordinata secondo un indice delle F.A.Q., al fine della individuazione immediata della risposta d'interesse.

### **INDICE delle F.A.Q.**

- 1. OBBLIGO DELLA FORMAZIONE**
- 2. CFP (ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE - PRIMA ISCRIZIONE – TRASFERIMENTO - DETRAZIONE ANNUALE)**
- 3. 5 CFP validi per Etica e deontologia**
- 4. Eventi validi per l'ottenimento di CFP**
- 5. Tempi di accreditamento dei CFP in piattaforma**
- 6. Esoneri dall'aggiornamento professionale**
- 7. Aggiornamento formale** (Dottorato – Master Universitario – Corso universitario con esame finale)
- 8. Aggiornamento informale** (Autocertificazione – Pubblicazione di Articoli, Monografie, Contributi su volume - Concessione di brevetti - Partecipazione qualificata a commissioni e gruppi di lavoro - Partecipazione a commissioni esami di stato per l'esercizio della professione - Partecipazione a interventi di carattere sociale)
- 9. Sanzioni**
- 10. Formazione erogata dal datore di lavoro** (formazione aziendale)

### **F.A.Q.**

#### **1. DOMANDE RELATIVE ALL'OBBLIGO DELLA FORMAZIONE**

##### **Risposte**

(cfr. art.3 Regolamento)

Per esercitare la professione di Ingegnere, ogni iscritto all'Albo deve risultare in possesso di un **minimo di 30 CFP**, conseguibili in ogni area formativa indipendentemente dal proprio settore di iscrizione. I **5 CFP** di cui all'art. 3, comma 9 del Regolamento, relativi a “**etica e deontologia professionale**”, che devono essere conseguiti dagli iscritti obbligatoriamente entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di iscrizione, attraverso la frequenza di un'attività formativa dedicata, sono parte integrante dei crediti riconosciuti al momento della prima iscrizione all'Albo e non vengono pertanto sommati ai CFP conseguiti.

#### **2. DOMANDE RELATIVE AL NUMERO DEI CFP (ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE - PRIMA ISCRIZIONE – TRASFERIMENTO – DETRAZIONE ANNUALE)**

##### **Risposte**

(cfr. art.3 Regolamento)

- In caso di **trasferimento e o in caso di passaggio dalla Sezione B alla Sezione A dell'Albo**: il numero di CFP è pari al numero dei CFP accreditati presso l'Ordine di provenienza o la Sezione di provenienza;
- In caso di **prima iscrizione** all'Albo entro 2 anni dal conseguimento dell'abilitazione: il numero di CFP è pari a 90 CFP;
- In caso di **prima iscrizione all'Albo dopo 2 e fino a 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione**: il

numero di CFP è pari a 60 CFP;

- In caso di **prima iscrizione all'Albo dopo 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione**: il numero di CFP è pari a 30 CFP;
- In caso di prima iscrizione durante l'anno solare verrà applicata la seguente regola: a) **iscrizioni dal 1 Gennaio al 30 Giugno**: alla fine dell'anno saranno detratti 30 CFP; b) **iscrizioni dal 1 Luglio al 31 Dicembre**: alla fine del primo anno verranno detratti 15 CFP.

Gli iscritti sono considerati in regola con gli obblighi della formazione già dal momento della **frequenza** di un'attività formativa che consenta loro di raggiungere la soglia minima di 30 CFP, anche se il caricamento dei CFP da parte dei soggetti autorizzati non sia ancora stato effettuato.

### 3. DOMANDE RELATIVE AI I 5 CFP VALIDI PER ETICA E DEONTOLOGIA

#### Risposte

I 5 CFP di cui all'art. 3, comma 9 del Regolamento, relativi a etica e deontologia professionale devono essere conseguiti **entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello di iscrizione**. Tali crediti si confermano, in quanto già in possesso dell'iscritto dal momento dell'iscrizione all'Albo; per tale ragione, la piattaforma segnala l'assolvimento dell'obbligo e non procede a sommare tali crediti a quelli già posseduti.

Per tenersi informato circa la **programmazione formativa** dell'Ordine e partecipare agli eventi con crediti deontologici, l'iscritto può seguire le pubblicazioni periodiche sul sito istituzionale [www.ordineingsa.it](http://www.ordineingsa.it), sezione "Formazione/Catalogo formativo"; tali pubblicazioni vengono richiamate nella Newsletter/Notiziario dell'Ordine, inviata ogni venerdì alla mail degli iscritti.

In alternativa, l'iscritto può utilizzare il motore di ricerca del portale "MyIng" disponibile alla sezione "Eventi".

### 4. DOMANDE RELATIVE AGLI EVENTI VALIDI PER L'OTTENIMENTO DI CFP

#### Risposte

(cfr. art. 4 Regolamento)

**Ogni evento formativo è valido al fine dell'ottenimento di CFP se organizzato dal CNI, dall'Ordine o dal Provider** autorizzato a erogare attività di formazione professionale continua, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento.

**E' compito del soggetto organizzatore provvedere al caricamento dei CFP in piattaforma nazionale.**

Sul portale MyIng l'iscritto può consultare la sezione dedicata all'Albo dei Provider e, nella sezione Eventi, l'elenco delle attività di formazione di volta in volta accreditate dal CNI.

L'iscritto che avesse frequentato un'attività formativa non accreditata sul portale Mying, potrà citarla nel contesto dell'Autocertificazione per concorrere all'ottenimento dei 15 CFP.

### 5. DOMANDE RELATIVE AI TEMPI DI ACCREDITAMENTO DEI CFP IN PIATTAFORMA

#### Risposte

(cfr. art.7 Regolamento)

I Provider e gli Ordini provvedono al caricamento dei nominativi dei partecipanti alle attività formative e alla contestuale assegnazione dei CFP entro 30 giorni dalla data di fine evento. Il caricamento dei partecipanti è comunque ammesso, per comprovate esigenze, fino ai 6 mesi dalla data di fine evento. Gli iscritti verificano periodicamente il caricamento dei CFP conseguiti attraverso la propria pagina personale accessibile tramite la piattaforma [www.mying.it](http://www.mying.it). Gli iscritti comunicano, a partire dal 30° e fino al 90° giorno dalla data di fine evento, il mancato o errato caricamento dei CFP al soggetto organizzatore dell'evento (Ordine o Provider o soggetti autorizzati).

### 6. DOMANDE RELATIVE AGLI ESONERI DALL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

#### Risposte

(cfr. art.11 Regolamento)

Possono essere motivo di esonero dall'obbligo di aggiornamento della competenza professionale, su domanda da parte dell'iscritto, esclusivamente attraverso la piattaforma MyIng, i seguenti casi:

- maternità o paternità;
- malattia o infortunio;
- gravi malattie invalidanti;
- assistenza a persone con grave malattia cronica;
- lavoro all'estero;
- servizio militare volontario e servizio civile.

L'istanza deve essere presentata **entro 30 giorni dalla fine del periodo per cui si chiede l'esonero; fa eccezione la richiesta di esonero per maternità/ paternità** che può essere chiesta anche durante il periodo di esonero richiesto. In nessun caso potranno essere accettate istanze tardive.

**L'esonero per maternità/paternità può essere richiesto a partire dai 60 giorni antecedenti la data presunta di nascita del/la bambino/a e sino al trentesimo giorno antecedente il compimento del 2° anno di vita. L'esonero per maternità/paternità è compatibile con l'acquisizione dei CFP a seguito di frequenza eventi formativi (cfr. art.11.1 TU 2026)**

#### 7. DOMANDE RELATIVE ALL'AGGIORNAMENTO FORMALE (DOTTORATO – MASTER UNIVERSITARIO – CORSO UNIVERSITARIO CON ESAME FINALE)

##### Risposte

(cfr. art. 6 Regolamento)

**Sono riconosciuti gli short Master di livello universitario**, i Master di I e II livello universitario, il Dottorato di Ricerca, i Corsi di alta formazione universitari e i Corsi di formazione permanente universitari con esame finale svolti in Italia e all'estero, che rilasciano CFU, su materie riconducibili alla competenza professionale dell'ingegnere.

- **Dottorato** (30 CFP): la data di attribuzione dei CFP è quella relativa al passaggio di anno o al superamento dell'esame finale;
- **Master** universitario (30 CFP): la data di attribuzione dei CFP è quella relativa al superamento dell'esame finale (Per gli short Master Universitari sono riconosciuti CFP con la seguente corrispondenza 1 CFU=1 CFP.);
- Superamento di singoli **esami universitari** su materie riconducibili alla competenza professionale dell'ingegnere l'iscritto all'Ordine potrà acquisire CFP attraverso il superamento di singoli esami universitari su materie riconducibili all'attività professionale dell'ingegnere, con la corrispondenza di 1 CFU = 1 CFP, con un massimo di 10 CFP per esame e di 15 CFP all'anno. Per tutti gli iscritti frequentanti un Corso di laurea magistrale in ingegneria, il limite annuo di CFP conseguibili, per i 2 anni di durata del Corso, è pari a 30 CFP.

L'iscritto deve richiedere il riconoscimento dei CFP, che sarà trattato e deliberato dal proprio Ordine di appartenenza, attraverso la piattaforma **entro 6 mesi dal conseguimento**. In nessun caso potranno essere accettate istanze tardive.

#### 8. DOMANDE RELATIVE ALL'AGGIORNAMENTO INFORMALE (AUTOCERTIFICAZIONE – PUBBLICAZIONE DI ARTICOLI, MONOGRAFIE, CONTRIBUTI SU VOLUME - CONCESSIONE DI BREVETTI - PARTECIPAZIONE QUALIFICATA A COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO - PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI ESAMI DI STATO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE - PARTECIPAZIONE A INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE)

##### Risposte

(cfr. art. 5 Regolamento)

- A partire dal 1 gennaio e sino al 31 marzo è possibile presentare l'**Autocertificazione dell'Aggiornamento informale legato all'attività professionale dimostrabile**, attraverso il portale

[www.mying.it](http://www.mying.it) alla voce “Richiesta CFP”. Per agevolare gli iscritti nella compilazione dell'Autocertificazione, allegata alla [Circolare CNI N.364](#) sono disponibili le **istruzioni di compilazione** corredate da esempi pratici.

- A partire dal 1 gennaio e **sino al 31 marzo** è possibile inviare la richiesta per il riconoscimento dei CFP informali connessi alle **pubblicazioni** e alle altre attività qualificate nell’ambito dell’Ingegneria: pubblicazioni di articoli, monografie, contributi su volume, concessione di brevetti, partecipazione qualificata a **commissioni e gruppi di lavoro**, partecipazione a **commissioni esami di stato** per l’esercizio della professione e **partecipazione a interventi di carattere sociale** (si veda il riepilogo di cui all’Allegato 2 alla [Circolare CNI N.364](#))
- Non conseguono CFP a seguito della presentazione dell’autocertificazione:
  - i nuovi iscritti all’Albo da meno di 6 mesi, dell’anno cui fa riferimento l’autocertificazione:
  - gli iscritti che hanno usufruito di un esonero superiore ai 6 mesi, dell’anno cui fa riferimento l’autocertificazione, fatte salve le deroghe di cui all’art.11 del TU 2026 (cfr. art. 11.3).

## 9. DOMANDE RELATIVE ALLE SANZIONI

### Risposte

(cfr. art. 12 regolamento)

Gli iscritti che non abbiano assolto agli obblighi di aggiornamento della competenza professionale previsti dal Regolamento e dalle presenti Linee di Indirizzo e i nuovi iscritti che non abbiano assolto all’obbligo del conseguimento dei 5 CFP in materia di etica e deontologia professionale entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di iscrizione, come prescritto dall’art. 12 del Regolamento, sono soggetti a procedimento disciplinare qualora abbiano esercitato la professione così come definita all’art. 1, comma 1, lett. a del DPR 7/08/2012 n.137 o in generale abbiano svolto attività che prevedano un obbligo di formazione continua in base ad altre disposizioni legislative o regolamentari.

## 10. DOMANDE RELATIVE AL RICONOSCIMENTO CREDITI PER FORMAZIONE EROGATA DAL DATORE DI LAVORO (FORMAZIONE AZIENDALE)

### Risposte

(cfr. art. 4.12 regolamento)

Il riconoscimento di CFP per le attività di formazione erogate da Enti o aziende di livello territoriale a iscritti che svolgono al loro interno attività di lavoro dipendente, sia nel settore pubblico, sia in quello privato, è ammissibile a condizione che l’Ente o l’azienda in questione **operi in cooperazione o convenzione con l’Ordine** territorialmente competente.

Le attività di formazione così erogate sono riservate ai soli dipendenti dell’Ente o azienda. Nel caso di aziende di livello nazionale (con presenza di proprie sedi in almeno due province) la convenzione deve essere stipulata con il CNI.

**Le attività formative di un Ente o un’azienda** erogate ai rispettivi dipendenti in assenza di cooperazione con gli Ordini territoriali o di autorizzazione del CNI **saranno riconoscibili esclusivamente ai fini dell’ottenimento dei 15 CFP/anno previsti per l’aggiornamento informale legato all’attività professionale dimostrabile**, di cui all’Allegato A (autocertificazione 15 CFP).